



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 12/2003 in data 20 marzo 2003, con la quale è stato disposto il divieto di balneazione nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile destinato alla pesca professionale (approdo a secco), utilizzato per la sosta delle barche da piccola pesca, denominato “*Porto Pidocchio*”, situato sul lungomare Marco Polo a nord della foce del Fosso Vaccina, del Comune di Ladispoli;
- VISTO** l’art. 12 dell’ordinanza n. 28 in data 15 maggio 2023, con cui il Comune di Ladispoli, ha disciplinato l’accesso all’area sopra indicata, denominata “*Porto Pidocchio*”, destinata ai pescatori professionisti, vietando, altresì, il posizionamento di attrezzature da spiaggia nonché “*qualsiasi attività non conforme con la destinazione della predetta area*”;
- CONSIDERATO** che sul tratto di arenile interessato insiste, altresì, un rimessaggio di unità da diporto in regime di concessione;
- VISTA** la nota prot. n. 0036228 in data 6 giugno 2023 -e relativi allegati -, con la quale l’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, considerato che lo specchio acqueo antistante l’area in questione risulta frequentato da bagnanti e/o pescatori sportivi che rendono pericolose le manovre di transito, in uscita ed in entrata, delle unità da pesca e/o da diporto ivi stazionanti, segnalava la necessità di emanare specifico provvedimento di interdizione dello stesso specchio acqueo, valido per tutto l’anno solare, alla balneazione, alla pesca ed alla sosta delle altre unità;
- RITENUTO** necessario garantire la sicurezza della navigazione e, contestualmente, salvaguardare la pubblica incolumità, nel tratto di mare prospiciente la località di che trattasi, procedendo all’emanazione di un’Ordinanza di interdizione nel senso indicato nel punto precedente e, al contempo, abrogare la citata Ordinanza n. 12/2003, contenente unicamente “*un divieto alla balneazione al porto Pidocchio*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 58/2017 in data 28 aprile 2017, recante disciplina delle attività balneari;
- VISTO** il D.Lgs n. 171 in data 18/07/2005 e ss.mm.ii., recante il “Codice della nautica da diporto”;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328,

RENDE NOTO

Con decorrenza immediata, lo specchio acqueo antistante l'arenile denominato "*Porto Pidocchio*" situato sul lungomare Marco Polo del Comune di Ladispoli, di cui alle premesse, come meglio indicato nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento, è riservato all'atterraggio, alla partenza e all'alaggio e varo delle unità da pesca e da diporto autorizzate, ivi stazionanti, per l'espletamento delle attività ad esse correlate.

ORDINA

Articolo - 1

1. Con decorrenza immediata, nello specchio acqueo così come indicato nella planimetria allegata, è interdetta la balneazione, la pesca nonché il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità. Sono esclusi dal predetto divieto le unità da pesca e da diporto che sostano nel tratto di arenile denominato "*Porto Pidocchio*", nonché le unità navali delle forze di Polizia e di soccorso. Sono altresì escluse le unità che avessero necessità di accedervi per motivi di emergenza ovvero per motivi connessi alla sicurezza della navigazione.
2. Sarà cura del Comune di Ladispoli apporre specifici cartelli monitori, possibilmente in più lingue, atti ad indicare i predetti divieti.

Articolo - 2

L'ordinanza n. 12/2003 emessa da questa Capitaneria di porto in data 20 marzo 2003, è abrogata.

Articolo - 3

1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, qualora le violazioni siano commesse alla condotta di un'unità da diporto; negli altri casi si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato.
2. Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



